



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 10/04/2015

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA E PRINCIPI GENERALI

Sono spese di rappresentanza:

- a. quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui l'Amministrazione Comunale risulta coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
- b. quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- c. quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Sono sempre ammissibili e non sono soggette all'obbligo di riduzione della spesa, quelle funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini.

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE

Le spese di rappresentanza sono autorizzabili dai seguenti soggetti:

- a) Sindaco;
- b) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;

Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'ente la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale. E' escluso l'utilizzo di fondi pubblici direttamente da parte dei singoli amministratori.

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle iniziative in cui sussista un interesse dell'Amministrazione; per il dettaglio si rimanda all'appendice laddove, a titolo esemplificativo, sono state riportate le più recenti decisioni assunte dalla Corte dei Conti in materia.

ART. 5 – CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Non rientrano tra le spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di beneficenza in generale; per il dettaglio si rimanda all'appendice laddove, a titolo esemplificativo, sono state riportate le più recenti decisioni assunte dalla Corte dei Conti in materia.

ART. 6 – STANZIAMENTO IN BILANCIO

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e viene assegnato al Responsabile individuato.

ART. 7 – PROCEDURA DI SPESA

Il Responsabile del servizio competente, in esecuzione degli obiettivi e delle proposte dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari, ponendo in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente e pagate dal responsabile del servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione (regolari fatture o ricevute fiscali).

Le spese di rappresentanza possono, per specifiche ed individuate ragioni organizzative, anche essere effettuate attraverso le risorse assegnate direttamente all'economista comunale a seguito della presentazione di idonee e specifiche pezze giustificative (fattura o ricevuta fiscale) da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente regolamento sul servizio di economato, se detto servizio è presente nella struttura dell'ente.

Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente art. 6, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni della Giunta Comunale di autorizzazione all'impegno della spesa ed alla successiva liquidazione.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

Normativa di riferimento:

L'art. 6, comma 8, della Legge 122/2010 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

L'art. 16, c. 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha previsto che le spese di cui sopra sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto utilizzando tassativamente utilizzato il modello ministeriale.

Spese non vincolate secondo la Corte dei Conti:

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti per la Lombardia, non rientrano tra le spese in oggetto (quindi non sono soggetto all'obbligo di riduzione) quelle "funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività", in quanto "l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini".

Esempio di casi rientranti nel vincolo (secondo le più recenti indicazioni della Corte dei Conti):

- il Comune stampa un volantino nel quale illustra le motivazioni per cui ha effettuato determinate scelte nel nuovo PGT;
- il Comune stampa dei manifesti per annunciare il proprio sostegno ad una campagna nazionale inerente una determinata problematica;
- il Comune acquista dei gadget (es. un oggetto con lo stemma del Comune) da regalare ai cittadini nel corso di una manifestazione;
- il Comune acquista dei buoni, da spendere presso le farmacie del paese, che consegna alla famiglia di ogni nuovo nato come regalo di benvenuto indipendentemente dal reddito familiare;
- il Comune acquista una targa-ricordo da utilizzare quale dono di rappresentanza in occasione della cerimonia organizzata per i 50 anni di sacerdozio del Parroco;
- l'organizzazione di rinfreschi e le spese non strettamente connesse alle cerimonie in occasione di feste nazionali previste da specifiche disposizioni di legge (25 aprile, 2 giugno e 4 novembre);
- le spese per dono ricordo, oggetti celebrativi, in favore di personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale-sociale, e in generale le spese per l'acquisto di oggetti a ricordo della Città in occasione di visite ufficiali, eventi, manifestazioni e celebrazioni istituzionali.
- l'acquisto di premi da assegnare ai vincitori di una rassegna teatrale a carattere interregionale che vede la partecipazione di numerose compagnie teatrali, e che contribuisce a promuovere l'immagine dell'Ente a livello culturale e turistico secondo.

Esempio di casi non rientranti nel vincolo (secondo le più recenti indicazioni della Corte dei Conti):

- il Comune stampa un volantino nel quale riepiloga i nuovi orari degli uffici comunali;
- il Comune stampa dei manifesti che illustrano le nuove modalità di conferimento dei rifiuti presso la piazzola ecologica;
- il Comune stampa una brochure che illustra le possibilità di accedere ai servizi assistenziali forniti dai servizi sociali del Comune;
- il Comune stampa dei manifesti per la convocazione del consiglio comunale
- le spese relative alle festività natalizie, quali biglietti augurali e rinfresco
- le spese per necrologi e telegrammi, a cui possono essere assimilati i manifesti funebri, se effettuate in favore di dipendenti/ex dipendenti/ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie, in quanto ciò impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente;
- i meri contributi in denaro sostenuti per l'adesione a manifestazioni sociali/culturali/sportive
- le spese per regali in favore di dipendenti al momento di andare in pensione (targhe, libri, spille, ecc)
- la spesa per i pranzi tra autorità che s'incontrano per adempiere la loro attività istituzionale;
- la spesa per l'acquisto di una targa personalizzata sostenuta in occasione dell' anniversario di attività di una ditta locale quale riconoscimento per l'impegno profuso dalla stessa;
- spese che sono riferite ad altri capitoli (es. premiazione utente più assiduo della biblioteca, spese per la presentazione di un libro).

Giornalino comunale:

il giornalino comunale non può rientrare a priori in una delle casistiche sopra indicate, ma va valutato a seconda dei contenuti, seguendo i seguenti criteri:

- se nel giornalino l'amministrazione illustra il lavoro effettuato ed i risultati ottenuti: il costo rientra nel vincolo del 20 %;
- se nel giornalino vengono illustrati i servizi comunali e le relative modalità di fruizione (ubicazione, orari, recapiti, ...): il costo può essere escluso dal vincolo;
- se nel giornalino sono presenti entrambi i contenuti precedenti: la Corte dei Conti non si è espressa circa tale casistica; prudenzialmente si adotta il criterio della prevalenza: se sono prevalenti i contenuti di cui al primo punto, la spesa

risulta vincolata, mentre se sono prevalenti i contenuti di cui al secondo punto, ciò dovrebbe essere sufficiente a giustificare l'assenza dei vincoli.

Gemellaggi:

Le spese per l'organizzazione e l'attività di gemellaggio con altre p.a. locali rientrano a pieno titolo nel novero di quelle per relazioni pubbliche e/o di rappresentanza, considerate dall'art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010. Le spese per gemellaggi, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate da: stretta correlazione con le finalità istituzionali; sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata; qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Tali iniziative, per essere lecite, devono mantenersi entro certi limiti funzionali (vale a dire coerenza con gli obiettivi da perseguire) e quantitativi.

Valutazione della spesa:

L'analisi deve essere effettuata caso per caso, valutando se sussiste un effettivo nesso strumentale tra la spesa in oggetto e la fruizione dei servizi da parte della cittadinanza.

Determine di impegno:

Si consiglia di inserire, nelle premesse di ogni determina che impegna spese della tipologia in esame, una frase nella quale si afferma che la spesa è necessaria al fine di promuovere e far conoscere l'esistenza e/o le modalità di fruizione del servizio da parte della collettività. Ad esempio ““la spesa in oggetto non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6, comma 8, della Legge 122/2010 in quanto strettamente funzionale a rendere la cittadinanza edotta circa l'esistenza dei nuovi servizi, passaggio indispensabile affinché tali servizi possano raggiungere le finalità per cui sono stati attivati””.